REGOLAMENTO (CE) N. 542/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 1996

che stabilisce, per il 1996, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di carni bovine, previsti dagli accordi di liberalizzazione degli scambi tra la Comunità, da un lato, e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall'altro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1275/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra [1], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1276/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra [2], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1277/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra [3], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 [5], in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che gli accordi di liberalizzazione degli scambi prevedono l'apertura di contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti a base di carni bovine; che le importazioni realizzate nei limiti di detti contingenti beneficiano di una riduzione del 60 % dei tassi fissati nella tariffa doganale comune (TDC); che occorre stabilire le modalità di applicazione di tali contingenti per il 1996;

considerando che, per garantire la regolarità delle importazioni dei quantitativi fissati per il 1996, occorre scaglionare tali quantitativi tra vari periodi dell'anno;

considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi suddetti volte a garantire l'origine dei prodotti, è opportuno stabilire che, per la gestione dei regimi considerati, si faccia ricorso ai titoli d'importazione; che, a tal fine, è d'uopo fissare le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime di titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 [7], e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 [8], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/95 [9]; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che, ai fini di una gestione efficace dei regimi in causa, occorre fissare a 12 ECU/100 kg la cauzione relativa ai titoli di importazione rilasciati nell'ambito dei regimi medesimi; che i rischi di speculazione esistenti nel settore delle carni bovine con riguardo a detti regimi inducono a stabilire condizioni precise che gli operatori devono rispettare per poter avvalersi degli stessi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il 1996, possono essere importate conformemente al disposto del presente regolamento, nell'ambito dei contingenti tariffari previsti dagli accordi di libero scambio tra la Comunità e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania:

(1) GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 1.
(2) GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 2.
(3) GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 3.
(4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(5) GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.
(6) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
(7) GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.
(8) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.
(9) GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 10.

— 1 500 tonnellate di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui ai codici NC 0201 e 0202 originarie dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania;

— 175 tonnellate di prodotti di cui al codice NC 1602 50 10 originarie della Lettonia.

2. Per i quantitativi di cui al paragrafo 1, le aliquote dei dazi doganali fissati nella TDC sono ridotte del 60 %.

3. I quantitativi menzionati al paragrafo 1 sono ripartiti nel corso dell'anno nel modo seguente:

— 50 % nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1996,

— 50 % nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1996.

Se, nel corso del 1996, i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo periodo di cui al primo trattino sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo.

Articolo 2

1. Per poter fruire dei regimi di importazione di cui all'articolo 1:

a) il richiedente di un titolo di importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data di presentazione della domanda, deve fornire alle autorità competenti dello Stato membro interessato la prova di aver svolto nei dodici mesi precedenti un'attività commerciale nel settore delle carni bovine con i paesi terzi e di essere iscritto in un registro nazionale dell'IVA;

b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto;

c) per ciascuno dei gruppi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo e, rispettivamente, secondo trattino:

— la domanda di titolo deve vertere su un quantitativo non inferiore a 15 t di carne, in peso del prodotto, e non superiore al quantitativo disponibile per il pertinente periodo;

— può essere presentata soltanto una domanda per interessato;

— qualora l'interessato presenti più di una domanda, sono irricevibili tutte le sue domande relative al gruppo di cui trattasi;

d) nella casella 8, la domanda di titolo e il titolo stesso recano l'indicazione:

— nel caso dell'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, dei paesi di origine;

— nel caso dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, del paese di origine.

Il titolo obbliga ad importare da uno dei paesi indicati;

e) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture:

Reglamento (CE) nº 542/96
Forordning (EF) nr. 542/96
Verordnung (EG) Nr. 542/96
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 542/96
Regulation (EC) No 542/96
Règlement (CE) n° 542/96
Regolamento (CE) n. 542/96
Verordening (EG) nr. 542/96
Regulamento (CE) nº 542/96
Asetus (EY) N:o 542/96
Förordning (EG) nr 542/96.

2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1445/95, la domanda di titolo e il titolo stesso possono recare, nella casella 16, vari codici NC che si riferiscono al gruppo di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino.

Articolo 3

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto:

— dal 15 al 25 aprile 1996,

— dal 2 al 12 settembre 1996.

2. Entro il quinto giorno lavorativo dalla fine del periodo di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate.

Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti, suddiviso per quantità richieste e relativi codici di nomenclatura, nonché per paese di origine dei prodotti.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, compilando il modulo riportato nell'allegato del presente regolamento qualora siano state presentate domande di titolo.

3. La Commissione decide al più presto e per gruppo di prodotti di cui a ciascun trattino dell'articolo 1, paragrafo 1, in che misura possa essere dato seguito alle domande di titolo. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano la quantità disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti per gruppo di prodotti di cui a ciascun trattino dell'articolo 1, paragrafo 1.

4. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati al più presto possibile.

5. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 4

1. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

2. Non si applica l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

3. In deroga agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1445/95, la cauzione relativa ai titoli di importazione è fissata a 12 ECU/100 kg in peso netto di prodotti e il periodo di validità dei titoli rilasciati scade il 31 dicembre 1996.

Articolo 5

I prodotti beneficeranno del disposto dell'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 3 allegato agli accordi di libero scambio.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero di telefax CE: (32-2) 296 60 27

[Applicazione del regolamento (CE) n. 542/96]

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

DOMANDA DI TITOLI D'IMPORTAZIONE CON RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DEI DAZI TDC

Data: Periodo:

Stato membro:

Paese d'origine	Numero d'ordine	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (in tonnellate)	Codice NC
		Quantitativo totale richiesto		

Stato membro: telefax:

telefono: